

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 1820/2003 della Commissione, del 16 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
	Regolamento (CE) n. 1821/2003 della Commissione, del 16 ottobre 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso del raccolto 1999 detenuto dall'organismo d'intervento francese .....	3
★	<b>Regolamento (CE) n. 1822/2003 della Commissione, del 16 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma PHARE .....</b>	<b>9</b>
★	<b>Regolamento (CE) n. 1823/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo alla sospensione della pesca del tonno rosso da parte delle navi battenti bandiera della Francia .....</b>	<b>10</b>
	Regolamento (CE) n. 1824/2003 della Commissione, del 16 ottobre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....	11
	Regolamento (CE) n. 1825/2003 della Commissione, del 16 ottobre 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003 .....	17
	Regolamento (CE) n. 1826/2003 della Commissione, del 16 ottobre 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	18
	Regolamento (CE) n. 1827/2003 della Commissione, del 16 ottobre 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato .....	20

(segue)

Regolamento (CE) n. 1828/2003 della Commissione, del 16 ottobre 2003, che rettifica il regolamento (CE) n. 1816/2003 che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso ..... 21

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

2003/737/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina** ..... 24

Accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina ..... 25

2003/738/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che approva alcune modifiche agli articoli 3 e 7 della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e che autorizza la Repubblica italiana a dare esecuzione a tali modifiche** ..... 27

**Commissione**

2003/739/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 maggio 2003, relativa al regime di aiuto cui l'Italia intende dare esecuzione in favore dell'occupazione nella regione Sicilia <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 1484]** ..... 29

---

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1820/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 ottobre 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2003.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 16 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	103,1
	060	92,6
	096	66,2
	204	109,4
	999	92,8
0707 00 05	052	129,1
	999	129,1
0709 90 70	052	109,5
	999	109,5
0805 50 10	052	85,8
	388	56,5
	524	50,4
	528	55,4
	999	62,0
0806 10 10	052	108,3
	400	194,0
	624	230,3
	999	177,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	37,8
	096	41,3
	388	74,5
	400	77,5
	508	108,4
	512	36,1
	720	48,9
	800	119,9
	804	102,9
	999	71,9
0808 20 50	052	106,3
	060	44,5
	064	63,7
	720	85,2
	999	74,9

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1821/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 16 ottobre 2003**

**relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso del raccolto 1999 detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione <sup>(3)</sup> prevede segnatamente che la vendita del risone detenuto dagli enti d'intervento si effettui mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Francia dispone tuttora di scorte d'intervento di risone del raccolto 1999, la cui qualità rischia di deteriorarsi in caso di magazzinaggio prolungato.
- (3) Nella situazione attuale della produzione, tenuto conto delle concessioni per l'importazione di riso accordate nell'ambito degli accordi internazionali e delle restrizioni alle esportazioni sovvenzionate, lo smaltimento di tale riso sui mercati tradizionali all'interno della Comunità provocherebbe il conferimento all'intervento di un quantitativo equivalente, cosa che deve essere evitata.
- (4) Il riso in causa può essere smaltito, a determinate condizioni, previa trasformazione in rotture di riso o in prodotti da esse derivati oppure previa trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione animale.
- (5) Al fine di assicurare che tali trasformazioni siano effettuate nelle forme suddette, è opportuno prevedere controlli particolari ed esigere dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.
- (6) Gli impegni che gli offerenti si assumono vanno considerati esigenze principali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 <sup>(5)</sup>.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 <sup>(7)</sup>, stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti provenienti dall'intervento. È inoltre opportuno prevedere procedure per la tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
- (8) Per garantire una gestione rigorosa dei quantitativi aggiudicati, è opportuno stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo, consentendo al tempo stesso agli operatori di fissare un quantitativo minimo aggiudicato al di sotto del quale l'offerta va considerata come non presentata.
- (9) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento francese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (10) Pur garantendo l'anonimato, occorre identificare i diversi offerenti con numeri, per sapere chi ha presentato più offerte e a che livelli.
- (11) A fini di controllo, occorre prevedere la tracciabilità delle offerte identificandole mediante un numero di riferimento, garantendo allo stesso tempo l'anonimato.
- (12) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento francese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, dei quantitativi di riso precedentemente comunicati alla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 75/91, del raccolto 1999 da esso detenuti, indicati nell'allegato I del presente regolamento, ai fini della trasformazione in rotture di riso ai sensi dell'allegato I, punto 3 del regolamento (CE) n. 3072/95 o in prodotti derivati, oppure ai fini della trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

*Articolo 2*

1. La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 75/91.

Tuttavia, in deroga all'articolo 5 di detto regolamento:

a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;

b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali o del riso.

2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:

a) per la trasformazione sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati:

i) procedere entro il termine di due mesi dalla data dell'aggiudicazione e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato II;

ii) utilizzare i prodotti aggiudicati esclusivamente sotto forma di rotture di riso o di prodotti derivati, allo stato naturale, oppure mediante incorporazione delle rotture di riso o dei prodotti derivati in un altro prodotto, oppure mediante trasformazione di dette rotture e prodotti derivati, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione, salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari da parte dell'organismo d'intervento, che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali;

iii) in caso di rivendita, far sottoscrivere tale impegno all'acquirente;

b) per la trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione animale;

i) se l'offerente è un produttore di mangimi:

— procedere entro il termine di due mesi dalla data dell'aggiudicazione e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato III o all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti,

— salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari dell'organismo d'intervento che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro il termine di tre mesi dalla data dell'aggiudicazione;

ii) se l'offerente è un risificio:

— procedere entro il termine di due mesi dalla data dell'aggiudicazione e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti,

— salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari dell'organismo d'intervento che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali, fare

incorporare tale prodotto nei mangimi entro il termine di quattro mesi dalla data dell'aggiudicazione;

c) farsi carico dei costi di trasformazione dei prodotti e dei relativi trattamenti;

d) tenere una contabilità «di magazzino» che consenta di verificare il rispetto degli impegni da essi assunti.

*Articolo 3*

1. L'organismo d'intervento francese pubblica un bando di gara almeno otto giorni prima che scada il primo termine di presentazione delle offerte.

Il bando, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.

2. Il bando di gara reca:

a) le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;

b) il luogo di ammasso, nonché il nome e l'indirizzo dell'immagazzinatore;

c) le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle diverse partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli eseguiti successivamente;

d) il numero di ciascuna partita;

e) i dati identificativi delle autorità competenti responsabili del controllo dell'operazione.

3. L'organismo d'intervento francese adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità del riso posto in vendita.

*Articolo 4*

1. Le offerte indicano se esse si riferiscono alla trasformazione in rotture di riso o in prodotti derivati oppure alla trasformazione in una forma idonea per l'alimentazione animale.

Esse sono valide unicamente se corredate:

a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR/t;

b) della prova che l'offerente è un produttore di mangimi o un risificio;

c) dell'impegno scritto dell'offerente a costituire una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento del risone applicabile il giorno dell'offerta e maggiorato di 15 EUR e il prezzo offerto per tonnellata di riso, entro il termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di aggiudicazione.

2. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

3. Eventualmente, nel caso in cui la Commissione stabilisca un coefficiente di attribuzione dei quantitativi conformemente all'articolo 7, secondo comma, le offerte indicano un quantitativo minimo sulla cui base, se il quantitativo aggiudicato è inferiore, l'offerta è considerata come non presentata.

#### Articolo 5

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato alle ore 12 (ora di Bruxelles) del 28 ottobre 2003.

2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni martedì alle ore 12 (ora di Bruxelles).

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) del 16 dicembre 2003.

Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento francese:

Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC)  
Service Intervention  
21, avenue Bosquet  
F-75341 Paris Cedex 07  
Tel. (33-1) 44 18 21 87  
Fax (33-1) 47 05 61 32

#### Articolo 6

1. Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giovedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V, suddivise per tipo di trasformazione.

2. Per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale l'organismo d'intervento francese procederà a numerare i singoli offerenti, a partire dal numero 1.

Per garantire l'anonimato, la numerazione è effettuata in modo aleatorio e distinto per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale.

I numeri di riferimento di ciascuna offerta sono attribuiti dall'organismo d'intervento francese in modo da garantire l'anonimato degli offerenti. Per l'insieme della gara permanente, ogni offerta è identificata da un proprio numero di riferimento.

3. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata per posta elettronica all'indirizzo figurante nell'allegato V mediante il modulo fornito a tal fine dalla Commissione all'organismo d'intervento francese.

La comunicazione deve essere effettuata anche qualora non sia stata presentata alcuna offerta. In tal caso la comunicazione indica che non sono pervenute offerte entro il termine fissato.

4. L'organismo d'intervento francese comunica inoltre alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V in merito alle offerte non ammesse, indicando i motivi del rifiuto.

#### Articolo 7

Per ciascun tipo di trasformazione la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte si riferiscano alla stessa partita e ad un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo minimo di vendita può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione del prezzo può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

#### Articolo 8

L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della gara.

Nei tre giorni lavorativi che seguono l'informazione di cui al primo comma, esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

#### Articolo 9

L'aggiudicatario effettua il pagamento prima del ritiro del riso, entro un mese dalla data d'invio della dichiarazione di cui all'articolo 8, secondo comma. I rischi e le spese di magazzino per il riso non ritirato entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Dopo la scadenza del termine suddetto, il riso aggiudicato e non ritirato si considera uscito dall'ammasso a tutti gli effetti.

Se l'aggiudicatario non effettua il pagamento entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto, se del caso per i quantitativi non pagati.

#### Articolo 10

1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è svincolata:

- a) integralmente in relazione ai quantitativi per i quali:
  - i) l'offerta non è stata presa in considerazione;
  - ii) l'offerta è considerata come non presentata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;
  - iii) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);
- b) proporzionalmente al quantitativo non attribuito in caso di fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti conformemente all'articolo 7, secondo comma.

2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi utilizzati soltanto se l'organismo d'intervento ha eseguito tutti i controlli necessari per verificare la trasformazione del prodotto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Tuttavia, la cauzione è svincolata integralmente:

- a) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato II e la prova dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii);
- b) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato III e viene incorporato nei mangimi composti almeno il 95 % delle piccole rotture o dei frammenti ottenuti;
- c) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato IV e viene incorporato nei mangimi composti almeno il 95 % del riso lavorato.

3. La prova dell'incorporazione del riso nei mangimi di cui al presente regolamento è fornita in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

#### Articolo 11

L'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

#### Articolo 12

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve fare riferimento, se del caso, all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo

2, lettera a), punti ii) e iii), e recare una o più delle seguenti diciture, completate dal numero dell'allegato del presente regolamento corrispondente ai trattamenti richiesti:

- Destnados a la transformación prevista en el anexo ... del Reglamento (CE) n° 1821/2003
- Til forarbejdning som fastsat i bilag ... til forordning (EF) nr. 1821/2003
- Zur Verarbeitung gemäß Anhang ... der Verordnung (EG) Nr. 1821/2003 bestimmt
- Προορίζονται για μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα ... του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1821/2003
- For processing provided for in Annex ... to Regulation (EC) No 1821/2003
- Destinés à la transformation prévue à l'annexe ... du règlement (CE) n° 1821/2003
- Destinati alla trasformazione prevista all'allegato ... del regolamento (CE) n. 1821/2003
- Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage ... van Verordening (EG) nr. 1821/2003
- Para a transformação prevista no anexo ... do Regulamento (CE) n.º 1821/2003
- Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 1821/2003 liitteessä ... säädettyyn jalostukseen
- För bearbetning enligt bilaga ... till förordning (EG) nr 1821/2003.

#### Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

## ALLEGATO I

(in tonnellate)

1	2	3
Luogo di ammasso (indirizzo)	Luogo di ammasso (codice di identificazione) <sup>(1)</sup>	Quantitativi disponibili
ZI Portuaire — 38 150 Salaise-sur-Sanne	FRP38002	1 095,500
Silo du Pouzin, ZI — 07 250 Le Pouzin	FRP07005	5 406,120
Domaine de l'Eysselle — 13 230 Port-Saint-Louis-du-Rhône	FRP13004	3 498,380
Totale		10 000,000

<sup>(1)</sup> Il codice identificativo nazionale è preceduto dal codice ISO della Francia.

## ALLEGATO II

**Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i)**

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

1. Il risone deve essere macinato in modo da ottenere la resa globale di lavorazione e la resa in grani interi precedentemente determinate dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato, con una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto applicabile alla resa globale di lavorazione e alla resa in grani interi.
2. Tutto il riso lavorato ottenuto deve essere spezzato in modo da ottenere almeno il 95 % di rotture di riso ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 3072/95. Esso può essere anche direttamente trasformato in prodotti derivati dalle rotture di riso.

## ALLEGATO III

**Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino**

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

1. Il risone deve essere reso semigreggio e spezzato in modo da ottenere almeno il 77 %, espresso in peso di risone, di piccole rotture o di frammenti di riso semigreggio quali definiti al punto C dell'allegato al regolamento (CE) n. 3073/95.
2. Al prodotto ottenuto dopo la trasformazione (ad esclusione della lolla) deve essere aggiunto come tracciante il colorante «blu patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» che ne consentirà l'identificazione.

## ALLEGATO IV

**Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino, e lettera b), punto ii), primo trattino**

1. Il risone deve essere lavorato in modo da ottenere la resa globale di lavorazione e la resa in grani interi precedentemente determinate dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato, con una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto applicabile alla resa globale di lavorazione e alla resa in grani interi.
2. Al prodotto ottenuto dopo la trasformazione deve essere aggiunto come tracciante il colorante «blu patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» che ne consentirà l'identificazione.

## ALLEGATO V

**Informazioni di cui all'articolo 6**

1	2	3	4	5	6	7	8
Tipo di trasformazione	Numero dell'offerente	Prezzo d'offerta (EUR/t)	Quantitativo (t)	Quantitativo minimo (t)	Luogo di ammasso	Numero della partita	Numero di riferimento
A) rotture di riso o prodotti derivati							
B) forma idonea all'utilizzazione nell'alimentazione animale							

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni a norma dell'articolo 6: [AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT](mailto:AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT)

**Note esplicative**

- Colonna 1: tipo di trasformazione: A trasformazione in rotture di riso ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/95 o in prodotti derivati, oppure B trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).
- Colonna 2: gli offerenti sono numerati singolarmente a partire dal numero 1. Per garantire l'anonimato, la numerazione avviene in modo aleatorio e distinto per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale.
- Colonna 3: prezzo d'acquisto offerto, espresso in euro/t.
- Colonna 4: quantitativo offerto, espresso in tonnellate.
- Colonna 5: quantitativo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sulla cui base, se il quantitativo aggiudicato dalla Commissione è inferiore, l'offerta è considerata come non presentata.
- Colonna 6: luogo di ammasso, identificato secondo il «codice identificativo» indicato nell'allegato I.
- Colonna 7: numero della partita nel luogo di ammasso indicato nella colonna 6.
- Colonna 8: numero di riferimento dell'offerta, specifico di ciascuna offerta per l'insieme della gara permanente.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1822/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 16 ottobre 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma PHARE**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 ha concluso i negoziati di adesione con Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca e Slovenia, fissando la data di adesione per il 1° maggio 2004. Occorre pertanto togliere tali paesi dall'elenco dei confini ammissibili per il programma PHARE di cooperazione transfrontaliera.
- (2) Il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato la tabella di marcia per la Bulgaria e la Romania, in modo da sostenere gli sforzi compiuti dai due paesi candidati per conseguire l'obiettivo di aderire all'Unione europea nel 2007.
- (3) La comunicazione della Commissione del 1° luglio 2003 «Preparare il terreno per un nuovo strumento di prossimità» <sup>(3)</sup> propone di avviare nel periodo 2004-2006 programmi di prossimità riguardanti le frontiere esterne dell'Unione allargata. Occorre pertanto inserire nell'elenco dei confini ammissibili quelli della Romania e della Bulgaria con i paesi vicini non candidati.

- (4) Il regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/2002 <sup>(5)</sup>, prevede l'estensione del programma PHARE di cooperazione transfrontaliera alle regioni di confine con ulteriori paesi vicini che beneficiano di altri programmi di assistenza comunitaria. È opportuno ampliare il programma PHARE di cooperazione transfrontaliera per farvi rientrare anche il confine della Bulgaria con la Turchia.
- (5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2760/98.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la ristrutturazione economica di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2760/98 è sostituito dal testo seguente:

- «1. I confini ammissibili sono quelli tra:
- a) Romania e Ungheria, Romania e Bulgaria, Romania e Ucraina, Romania e Moldavia, Romania e Serbia e Montenegro;
  - b) Bulgaria e Grecia, Bulgaria e Romania, Bulgaria e Turchia, Bulgaria ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Bulgaria e Serbia e Montenegro.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2003.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

<sup>(3)</sup> COM(2003) 393 def.

<sup>(4)</sup> GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU L 240 del 7.9.2002, pag. 33.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1823/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 ottobre 2003**

**relativo alla sospensione della pesca del tonno rosso da parte delle navi battenti bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003 <sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di tonno rosso per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di tonno rosso nelle acque dell'Oceano Atlantico, ad est della longitudine 45° O., e del Mediterraneo, da

parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 4 ottobre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di tonno rosso nelle acque dell'Oceano Atlantico, ad est della longitudine 45° O., e del Mediterraneo, eseguite da navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2003.

La pesca del tonno rosso nelle acque dell'Oceano Atlantico, ad est della longitudine 45° O., e del Mediterraneo, effettuata da navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 4 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2003.

*Per la Commissione*  
Jörgen HOLMQUIST  
*Direttore generale della Pesca*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 252 del 4.10.2003, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1824/2003 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2003

## che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/2003 <sup>(4)</sup>. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 14.4.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 197 del 5.8.2003, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(2)</sup>, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (10) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

<sup>(2)</sup> GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 16 ottobre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	1,911	0402 91 39 9300	L07	EUR/100 kg	8,058
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	1,911	0402 91 99 9000	L07	EUR/100 kg	37,96
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 11 9350	L07	EUR/kg	0,1734
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	2,953	0402 99 19 9350	L07	EUR/kg	0,1734
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 31 9150	L07	EUR/kg	0,1816
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	2,953	0402 99 31 9300	L07	EUR/kg	0,2271
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	3,737	0402 99 31 9500	L07	EUR/kg	0,0000
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 39 9150	L07	EUR/kg	0,1816
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	8,624	0403 90 11 9000	L07	EUR/100 kg	56,20
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	12,95	0403 90 13 9200	L07	EUR/100 kg	56,20
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9300	L07	EUR/100 kg	87,33
0401 30 31 9100	L06	EUR/100 kg	31,46	0403 90 13 9500	L07	EUR/100 kg	91,14
0401 30 31 9400	L06	EUR/100 kg	49,14	0403 90 13 9900	L07	EUR/100 kg	97,13
0401 30 31 9700	L06	EUR/100 kg	54,20	0403 90 19 9000	L07	EUR/100 kg	97,72
0401 30 39 9100	L06	EUR/100 kg	31,46	0403 90 33 9400	L07	EUR/kg	0,8733
0401 30 39 9400	L06	EUR/100 kg	49,14	0403 90 33 9900	L07	EUR/kg	0,9713
0401 30 39 9700	L06	EUR/100 kg	54,20	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	1,911
0401 30 91 9100	L06	EUR/100 kg	61,77	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	12,95
0401 30 91 9500	L06	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9310	L07	EUR/100 kg	31,46
0401 30 99 9100	L06	EUR/100 kg	61,77	0403 90 59 9340	L07	EUR/100 kg	46,03
0401 30 99 9500	L06	EUR/100 kg	90,78	0403 90 59 9370	L07	EUR/100 kg	46,03
0402 10 11 9000	L07	EUR/100 kg	57,00	0403 90 59 9510	L07	EUR/100 kg	46,03
0402 10 19 9000	L07	EUR/100 kg	57,00	0404 90 21 9120	L07	EUR/100 kg	48,62
0402 10 91 9000	L07	EUR/kg	0,5700	0404 90 21 9160	L07	EUR/100 kg	57,00
0402 10 99 9000	L07	EUR/kg	0,5700	0404 90 23 9120	L07	EUR/100 kg	57,00
0402 21 11 9200	L07	EUR/100 kg	57,00	0404 90 23 9130	L07	EUR/100 kg	88,11
0402 21 11 9300	L07	EUR/100 kg	88,11	0404 90 23 9140	L07	EUR/100 kg	91,96
0402 21 11 9500	L07	EUR/100 kg	91,96	0404 90 23 9150	L07	EUR/100 kg	98,00
0402 21 11 9900	L07	EUR/100 kg	98,00	0404 90 29 9110	L07	EUR/100 kg	98,61
0402 21 17 9000	L07	EUR/100 kg	57,00	0404 90 29 9115	L07	EUR/100 kg	99,19
0402 21 19 9300	L07	EUR/100 kg	88,11	0404 90 29 9125	L07	EUR/100 kg	100,21
0402 21 19 9500	L07	EUR/100 kg	91,96	0404 90 29 9140	L07	EUR/100 kg	107,70
0402 21 19 9900	L07	EUR/100 kg	98,00	0404 90 29 9140	L07	EUR/100 kg	107,70
0402 21 91 9100	L07	EUR/100 kg	98,61	0404 90 81 9100	L07	EUR/kg	0,5700
0402 21 91 9200	L07	EUR/100 kg	99,19	0404 90 83 9110	L07	EUR/kg	0,5700
0402 21 91 9350	L07	EUR/100 kg	100,21	0404 90 83 9130	L07	EUR/kg	0,8811
0402 21 91 9500	L07	EUR/100 kg	107,70	0404 90 83 9150	L07	EUR/kg	0,9196
0402 21 99 9100	L07	EUR/100 kg	98,61	0404 90 83 9170	L07	EUR/kg	0,9800
0402 21 99 9200	L07	EUR/100 kg	99,19	0404 90 83 9936	L07	EUR/kg	0,1734
0402 21 99 9300	L07	EUR/100 kg	100,21	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9400	L07	EUR/100 kg	105,76	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 21 99 9500	L07	EUR/100 kg	107,70	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9600	L07	EUR/100 kg	115,29	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 21 99 9700	L07	EUR/100 kg	119,59	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9900	L07	EUR/100 kg	124,57	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9200	L07	EUR/kg	0,5700	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9300	L07	EUR/kg	0,8811	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9500	L07	EUR/kg	0,9196	0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 29 15 9900	L07	EUR/kg	0,9800	0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 19 9300	L07	EUR/kg	0,8811	0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	184,52
0402 29 19 9500	L07	EUR/kg	0,9196	0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	162,82
0402 29 19 9900	L07	EUR/kg	0,9800	0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	169,32
0402 29 91 9000	L07	EUR/kg	0,9861	0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	222,55
0402 29 99 9100	L07	EUR/kg	0,9861	0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 99 9500	L07	EUR/kg	1,0576	0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—
0402 91 11 9370	L07	EUR/100 kg	6,804	0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—
0402 91 19 9370	L07	EUR/100 kg	6,804		L04	EUR/100 kg	28,44
0402 91 31 9300	L07	EUR/100 kg	8,058		075	EUR/100 kg	30,22
					400	EUR/100 kg	—
					A01	EUR/100 kg	35,55

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9290	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	26,46		L04	EUR/100 kg	69,51
	075	EUR/100 kg	28,11		075	EUR/100 kg	73,87
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	25,60
	A01	EUR/100 kg	33,07		A01	EUR/100 kg	86,90
0406 10 20 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	11,61	0406 30 31 9710	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	12,33	L04	EUR/100 kg	5,85	
	400	EUR/100 kg	—	075	EUR/100 kg	11,63	
	A01	EUR/100 kg	14,51	400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9610	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9730	A01	EUR/100 kg	13,68
	L04	EUR/100 kg	38,58	L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	40,99	L04	EUR/100 kg	8,57	
	400	EUR/100 kg	—	075	EUR/100 kg	17,07	
	A01	EUR/100 kg	48,22	400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9620	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	A01	EUR/100 kg	20,08
	L04	EUR/100 kg	39,13	L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	41,57	L04	EUR/100 kg	5,85	
	400	EUR/100 kg	—	075	EUR/100 kg	11,63	
	A01	EUR/100 kg	48,91	400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9630	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	A01	EUR/100 kg	13,68
	L04	EUR/100 kg	43,68	L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	46,40	L04	EUR/100 kg	8,57	
	400	EUR/100 kg	—	075	EUR/100 kg	17,07	
	A01	EUR/100 kg	54,59	400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9640	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	A01	EUR/100 kg	20,08
	L04	EUR/100 kg	64,18	L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	68,20	L04	EUR/100 kg	12,46	
	400	EUR/100 kg	—	075	EUR/100 kg	24,83	
	A01	EUR/100 kg	80,23	400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9650	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9500	A01	EUR/100 kg	29,21
	L04	EUR/100 kg	53,48	L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	56,82	L04	EUR/100 kg	8,57	
	400	EUR/100 kg	—	075	EUR/100 kg	17,07	
	A01	EUR/100 kg	66,85	400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9700	A01	EUR/100 kg	20,08
0406 10 20 9830	L03	EUR/100 kg	—	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	19,84	L04	EUR/100 kg	12,46	
	075	EUR/100 kg	21,08	075	EUR/100 kg	24,83	
	400	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	24,80	A01	EUR/100 kg	29,21	
0406 10 20 9850	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	24,05	L04	EUR/100 kg	14,09	
	075	EUR/100 kg	25,56	075	EUR/100 kg	28,07	
	400	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	30,07	A01	EUR/100 kg	33,02	
0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 90 9000	L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	14,78	
0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—	075	EUR/100 kg	29,44	
0406 20 90 9913	L03	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	44,35	A01	EUR/100 kg	34,64	
	075	EUR/100 kg	47,12	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	16,20	L04	EUR/100 kg	67,93	
	A01	EUR/100 kg	55,44	075	EUR/100 kg	72,18	
0406 20 90 9915	L03	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	58,54	A01	EUR/100 kg	84,92	
	075	EUR/100 kg	62,20	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	21,59	L04	EUR/100 kg	69,76	
	A01	EUR/100 kg	73,18	075	EUR/100 kg	74,11	
0406 20 90 9917	L03	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	62,21	A01	EUR/100 kg	87,19	
	075	EUR/100 kg	66,10	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	22,95	L04	EUR/100 kg	76,70	
	A01	EUR/100 kg	77,76	075	EUR/100 kg	93,32	
				400	EUR/100 kg	30,85	
				A01	EUR/100 kg	109,79	

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	79,26		L04	EUR/100 kg	84,09	
	075	EUR/100 kg	96,43		075	EUR/100 kg	103,10	
	400	EUR/100 kg	31,80		400	EUR/100 kg	32,75	
	A01	EUR/100 kg	113,45		A01	EUR/100 kg	121,29	
0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 63 9900	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	79,26		L04	EUR/100 kg	80,84	
	075	EUR/100 kg	96,43		075	EUR/100 kg	99,59	
	400	EUR/100 kg	31,80		400	EUR/100 kg	25,05	
	A01	EUR/100 kg	113,45		A01	EUR/100 kg	117,16	
0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	77,67		0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	94,27			L04	EUR/100 kg	80,84
	400	EUR/100 kg	22,81			075	EUR/100 kg	99,59
	A01	EUR/100 kg	110,90			400	EUR/100 kg	25,05
0406 90 23 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 73 9900		A01	EUR/100 kg	117,16
	L04	EUR/100 kg	68,21		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	83,34		L04	EUR/100 kg	70,41	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	85,74	
	A01	EUR/100 kg	98,05		400	EUR/100 kg	26,96	
0406 90 25 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 75 9900	A01	EUR/100 kg	100,87	
	L04	EUR/100 kg	67,75		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	82,44		L04	EUR/100 kg	70,88	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	86,67	
	A01	EUR/100 kg	96,99		400	EUR/100 kg	11,38	
0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9300	A01	EUR/100 kg	101,96	
	L04	EUR/100 kg	61,37		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	74,66		L04	EUR/100 kg	63,92	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	77,78	
	A01	EUR/100 kg	87,84		400	EUR/100 kg	—	
0406 90 31 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9400	A01	EUR/100 kg	91,50	
	L04	EUR/100 kg	56,40		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	68,73		L04	EUR/100 kg	71,59	
	400	EUR/100 kg	13,08		075	EUR/100 kg	87,11	
	A01	EUR/100 kg	80,86		400	EUR/100 kg	11,84	
0406 90 33 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9500	A01	EUR/100 kg	102,48	
	L04	EUR/100 kg	56,40		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	68,73		L04	EUR/100 kg	68,11	
	400	EUR/100 kg	13,08		075	EUR/100 kg	82,16	
	A01	EUR/100 kg	80,86		400	EUR/100 kg	11,84	
0406 90 33 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9100	A01	EUR/100 kg	96,66	
	L04	EUR/100 kg	51,54		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	63,04		L08	EUR/100 kg	66,05	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	82,01	
	A01	EUR/100 kg	74,16		092	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9951	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9300	400	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	52,06		A01	EUR/100 kg	96,48	
	075	EUR/100 kg	63,08		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		L08	EUR/100 kg	70,03	
	A01	EUR/100 kg	74,21		075	EUR/100 kg	84,99	
0406 90 35 9190	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9500	092	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	79,79		400	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	97,50		A01	EUR/100 kg	99,99	
	400	EUR/100 kg	31,46		L03	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	114,70		L08	EUR/100 kg	69,37	
0406 90 35 9990	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9500	075	EUR/100 kg	83,69	
	L04	EUR/100 kg	79,79		092	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	97,50		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	20,57		A01	EUR/100 kg	98,46	
	A01	EUR/100 kg	114,70					
0406 90 37 9000	L03	EUR/100 kg	—					
	L04	EUR/100 kg	76,70					
	075	EUR/100 kg	93,32					
	400	EUR/100 kg	30,85					
	A01	EUR/100 kg	109,79					
0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	—					
	L04	EUR/100 kg	84,53					
	075	EUR/100 kg	103,96					
	400	EUR/100 kg	29,28					
	A01	EUR/100 kg	122,31					

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 79 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9400	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	56,63		L04	EUR/100 kg	62,17
	075	EUR/100 kg	69,18		075	EUR/100 kg	77,25
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	17,64
0406 90 81 9900	A01	EUR/100 kg	81,39	0406 90 87 9951	A01	EUR/100 kg	90,88
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	71,59		L04	EUR/100 kg	70,31
	075	EUR/100 kg	87,11		075	EUR/100 kg	85,55
0406 90 85 9930	400	EUR/100 kg	24,37	0406 90 87 9971	400	EUR/100 kg	24,38
	A01	EUR/100 kg	102,48		A01	EUR/100 kg	100,65
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	77,32		L04	EUR/100 kg	70,31
0406 90 85 9970	075	EUR/100 kg	94,55	0406 90 87 9972	075	EUR/100 kg	85,55
	400	EUR/100 kg	30,37		400	EUR/100 kg	19,78
	A01	EUR/100 kg	111,24		A01	EUR/100 kg	100,65
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 85 9999	L04	EUR/100 kg	70,88	0406 90 87 9973	L04	EUR/100 kg	29,96
	075	EUR/100 kg	86,67		075	EUR/100 kg	36,60
	400	EUR/100 kg	26,57		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	101,96		A01	EUR/100 kg	43,06
0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—
	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	74,93
	L03	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	90,77
	L04	EUR/100 kg	65,04		400	EUR/100 kg	13,88
0406 90 86 9200	075	EUR/100 kg	82,00	0406 90 87 9975	A01	EUR/100 kg	106,79
	400	EUR/100 kg	15,95		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	96,47		L04	EUR/100 kg	76,42
	L03	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	91,78
0406 90 86 9300	L04	EUR/100 kg	65,98	0406 90 87 9979	400	EUR/100 kg	18,40
	075	EUR/100 kg	82,86		A01	EUR/100 kg	107,98
	400	EUR/100 kg	17,48		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	97,48		L04	EUR/100 kg	68,21
0406 90 86 9400	075	EUR/100 kg	87,11	0406 90 88 9100	075	EUR/100 kg	83,34
	400	EUR/100 kg	19,78		400	EUR/100 kg	13,88
	A01	EUR/100 kg	97,48		A01	EUR/100 kg	98,05
	L03	EUR/100 kg	—		0406 90 88 9300	A00	EUR/100 kg
0406 90 86 9900	L04	EUR/100 kg	70,09	0406 90 88 9300	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	87,11		L04	EUR/100 kg	53,52
	400	EUR/100 kg	102,48		075	EUR/100 kg	66,97
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	17,48
0406 90 87 9100	L04	EUR/100 kg	77,32	0406 90 88 9300	A01	EUR/100 kg	78,79
	075	EUR/100 kg	94,55		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	23,16		L04	EUR/100 kg	53,52
	A01	EUR/100 kg	111,24		075	EUR/100 kg	66,97
0406 90 87 9200	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9300	400	EUR/100 kg	17,48
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	78,79
	L04	EUR/100 kg	54,21		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	68,31		L04	EUR/100 kg	53,52
0406 90 87 9300	400	EUR/100 kg	14,26	0406 90 88 9300	075	EUR/100 kg	66,97
	A01	EUR/100 kg	80,37		400	EUR/100 kg	17,48
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	78,79
	L04	EUR/100 kg	60,58		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9300	075	EUR/100 kg	76,10	0406 90 88 9300	L04	EUR/100 kg	53,52
	400	EUR/100 kg	16,10		075	EUR/100 kg	66,97
	A01	EUR/100 kg	89,53		400	EUR/100 kg	17,48
	A01	EUR/100 kg	89,53		A01	EUR/100 kg	78,79

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

L06 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

L07 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

L08 Albania, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1825/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 ottobre 2003**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la decima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la decima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 52,722 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1826/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 ottobre 2003**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1774/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1774/2003 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1774/2003 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.  
<sup>(3)</sup> GU L 258 del 10.10.2003, pag. 7.

## ALLEGATO

**RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	44,96 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	45,71 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	44,96 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	45,71 <sup>(1)</sup>
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4888
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	48,88
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	49,69
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	49,69
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4888

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1827/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 ottobre 2003**  
**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 <sup>(4)</sup>. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 33,767 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 ottobre 2003**

**che rettifica il regolamento (CE) n. 1816/2003 che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2003.

Da una verifica è emerso un errore nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1816/2003 della Commissione <sup>(5)</sup>. È quindi necessario rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1816/2003 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 2003.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 ottobre 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU L 265 del 16.10.2003, pag. 31.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione <sup>(2)</sup>				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) <sup>(3)</sup>	ACP <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	Bangladesh <sup>(4)</sup>	Basmati India e Pakistan <sup>(5)</sup>	Egitto <sup>(6)</sup>
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	86,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	410,76	131,37	190,47		308,07
1006 30 23	410,76	131,37	190,47		308,07
1006 30 25	410,76	131,37	190,47		308,07
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	410,76	131,37	190,47		308,07
1006 30 44	410,76	133,21	190,47		308,07
1006 30 46	410,76	133,21	190,47		308,07
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	410,76	131,37	190,47		308,07
1006 30 63	410,76	131,37	190,47		308,07
1006 30 65	410,76	131,37	190,47		308,07
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	410,76	131,37	190,47		308,07
1006 30 94	410,76	131,37	190,47		308,07
1006 30 96	410,76	131,37	190,47		308,07
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

<sup>(1)</sup> Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 345 del 10.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 9.4.2003, pag. 3), modificato.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

<sup>(3)</sup> Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

<sup>(4)</sup> Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

<sup>(5)</sup> L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

<sup>(6)</sup> Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

<sup>(7)</sup> Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

<sup>(8)</sup> Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	264,00	416,00	264,00	410,76	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	270,63	203,08	272,13	385,83	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	246,34	360,04	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	25,79	25,79	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2003

relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina

(2003/737/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 luglio 2002 è stato firmato a Copenaghen l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina.
- (2) L'articolo 12, lettera b), dell'accordo stabilisce che l'accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e termina il 31 dicembre 2002 e può essere rinnovato su accordo delle parti per ulteriori periodi di cinque anni.
- (3) Con lettera del 15 ottobre 2002, il ministero degli Affari esteri dell'Ucraina ha chiesto il rinnovo dell'accordo citato per ulteriori cinque anni. Le parti considerano che un rapido rinnovo dell'accordo sarebbe nell'interesse reciproco.
- (4) Il contenuto dell'accordo rinnovato è identico nella sostanza al contenuto dell'accordo scaduto.

- (5) È opportuno approvare, in nome della Comunità, l'accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato in nome della Comunità l'accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina per un periodo supplementare di cinque anni.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F. FRATTINI

<sup>(1)</sup> Parere del Parlamento europeo del 1° luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

**ACCORDO****che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

da una parte,

e

L'UCRAINA,

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale;

RICONOSCENDO che la Comunità e l'Ucraina svolgono al momento attività di ricerca e sviluppo tecnologico in vari settori di interesse comune e che la partecipazione reciproca a tali attività può fornire vantaggi reciproci;

VISTO l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina, firmato a Copenaghen il 4 luglio 2002 e scaduto il 31 dicembre 2002;

DESIDERANDO portare avanti la cooperazione in materia di ricerca scientifica e tecnologica nel quadro ufficiale stabilito da suddetto accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina, firmato a Copenaghen il 4 luglio 2002 e scaduto il 31 dicembre 2002, è rinnovato per un periodo supplementare di cinque anni.

*Articolo 2*

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna delle parti ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

*Articolo 3*

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Yalta, el siete de octubre de dos mil tres.

Udfærdiget i Jalta, den syvende oktober to tusind og tre.

Geschehen zu Jalta am siebten Oktober zweitausendunddrei.

Έγινε στη Γιάλτα, στις εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Yalta on the seventh day of October in the year two thousand and three.

Fait à Yalta, le sept octobre deux mille trois.

Fatto a Yalta, addì sette ottobre duemilatre.

Gedaan te Jalta, de zevende oktober tweeduizenddrie.


Feito em Ialta, em sete de Outubro de dois mil e três.

Tehty Jaltassa seitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Jalta den sjunde oktober tjugohundratre.

**Вчинено в м. Ялта 7 жовтня 2003 року**

Por la Comunidad Europea  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Voor de Europese Gemeenschap  
Pela Comunidade Europeia  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar  
За Європейське Співтовариство



Por Ucraina  
På Ukraines vegne  
Für die Ukraine  
Για την Ουκρανία  
For Ukraine  
Pour l'Ukraine  
Per l'Ucraina  
Voor Oekraïne  
Pela Ucrânia  
Ukrainan puolesta  
För Ukraina  
За Україну



## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2003

**che approva alcune modifiche agli articoli 3 e 7 della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e che autorizza la Repubblica italiana a dare esecuzione a tali modifiche**

(2003/738/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 111, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere della Banca centrale europea <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) In base alla convenzione monetaria del 29 dicembre 2000, tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede <sup>(3)</sup> (in prosieguo denominata «la convenzione monetaria»), lo Stato della Città del Vaticano è autorizzato a utilizzare l'euro come moneta ufficiale e a conferire corso legale alle banconote e monete in euro.
- (2) In base alla convenzione monetaria, la Città del Vaticano è autorizzata a coniare monete in euro per un valore nominale massimo annuo di 670 000 EUR e per un importo aggiuntivo per un valore nominale di 201 000 EUR in tre circostanze speciali, segnatamente nell'anno in cui si verifica la vacanza della Santa Sede, in ciascun Anno Santo giubilare e nell'anno di apertura di un Concilio ecumenico.
- (3) Una precedente convenzione monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana consentiva al primo di coniare ogni anno monete in lire italiane per un valore nominale massimo di un miliardo di lire italiane per un quantitativo non superiore a cento milioni di pezzi per anno <sup>(4)</sup>.
- (4) La precedente convenzione monetaria autorizzava anche lo Stato della Città del Vaticano a coniare monete in lire italiane per un importo supplementare di trentotto milioni di lire italiane all'anno per non oltre trenta milioni di pezzi, in tre speciali circostanze, e segnatamente, nell'anno in cui si verifica la vacanza della Santa Sede, in ciascun Anno Santo giubilare e nell'anno di apertura di un Concilio ecumenico.
- (5) Il numero massimo di monete in euro che lo Stato della Città del Vaticano è autorizzato a coniare in base alla nuova convenzione monetaria è inferiore al numero massimo di monete esplicitamente autorizzato dalla convenzione monetaria precedente sia in circostanze

normali che in circostanze speciali. Pertanto, è opportuno aumentare il valore nominale delle emissioni di monete in euro cui lo Stato della Città del Vaticano può procedere annualmente nonché in circostanze speciali. Il valore nominale totale delle monete emesse annualmente dallo Stato della Città del Vaticano si iscrive nel volume totale di monete emesse dalla Repubblica italiana, soggetto all'approvazione preventiva da parte della Banca centrale europea ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

- (6) Il 3 gennaio 2003 la Repubblica italiana <sup>(5)</sup> ha ufficialmente richiesto di aumentare il valore nominale massimo annuale delle monete in euro che lo Stato della Città del Vaticano può emettere sia in circostanze normali che in circostanze particolari. I nuovi limiti massimi proposti dalla Repubblica italiana corrispondono in pieno al numero massimo di monete che erano state esplicitamente autorizzate dalla convenzione monetaria precedente.
- (7) La Repubblica italiana dovrebbe essere autorizzata a dare esecuzione alle modifiche della convenzione monetaria,

DECIDE:

*Articolo unico*

1. La convenzione monetaria è modificata come segue:

- a) l'articolo 3, primo comma, è sostituito dal seguente:

«Lo Stato della Città del Vaticano può emettere, dal 1° gennaio 2004, monete in euro per il valore nominale massimo annuo di 1 000 000 di EUR.»;

- b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 7*

Nell'anno in cui la Santa Sede diventa vacante, lo Stato della Città del Vaticano può coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo 3, per l'importo di 300 000 EUR.

In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Città del Vaticano può coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo 3, per l'importo di 300 000 EUR.

<sup>(1)</sup> Raccomandazione del 3 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C 212 del 6.9.2003, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU C 299 del 25.10.2001, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano del 3 dicembre 1991 - Aggiornamento alla GU del 6.5.97. Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano ratificata dalla Repubblica italiana con legge 119/1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.

<sup>(5)</sup> Lettera del sig. Tremonti, ministro dell'Economia e delle finanze della Repubblica italiana, al sig. Christodoulakis, presidente del Consiglio, del 3 gennaio 2003.

Nell'anno di apertura di un Concilio ecumenico lo Stato della Città del Vaticano può coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo 3, per l'importo di 300 000 EUR.»

2. La Repubblica italiana è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche alla convenzione monetaria a nome della Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. TREMONTI

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2003

relativa al regime di aiuto cui l'Italia intende dare esecuzione in favore dell'occupazione nella regione Sicilia

[notificata con il numero C(2003) 1484]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/739/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato <sup>(1)</sup>,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

### I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 26 giugno 2000 n. 7666 (A/35346 del 29 giugno 2000), le autorità italiane hanno notificato, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il rifinanziamento, per il periodo 2000-2006, e le modifiche del regime di aiuti all'occupazione N 692/97, approvato dalla Commissione il 25 febbraio 1998 <sup>(3)</sup>. La scadenza di quest'ultimo è dovuta all'utilizzo integrale della dotazione finanziaria di circa 76,5 milioni di EUR approvata dalla Commissione per il periodo 1997-1999.

(2) Detto regime è stato iscritto nel registro degli aiuti notificati con il numero N 428/2000, dato che la sua applicabilità era subordinata, tramite una clausola sospensiva esplicita, all'approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 87 e successivi del trattato.

(3) La Commissione ha richiesto informazioni complementari con lettere del 31 agosto 2000 (D/54509), 30 marzo 2001 (D/51384), 28 maggio 2001 (D/52158), 16 novembre 2001 (D/54755) e 7 febbraio 2002 (D/50529). Le autorità italiane hanno risposto con lettere dell'8 febbraio 2001 n. 1593 (A/31192), 27 marzo 2001 n. 4129 (A/33708), 19 settembre 2001 n. 10255 (A/37368), 3 ottobre 2001 n. 11847 (A/37873), 22 gennaio 2002 n. 1003 (A/30514), 18 aprile 2002 n. 4873 (A/32946) e 29 aprile 2002 n. 5439 (A/33234).

(4) Il 16 gennaio 2002 si è svolta a Bruxelles una riunione delle autorità italiane con i servizi della Commissione.

(5) Con lettera del 4 luglio 2002 SG(2002) D/230509, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti della parte A del regime, che dispone aiuti alla creazione di posti di lavoro non connessi ad un investimento e di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti della parte B del regime, che dispone aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi ad un investimento.

(6) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(4)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto in causa.

<sup>(1)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 242 dell'8.10.2002, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU C 130 del 28.4.1998, pag. 15.

<sup>(4)</sup> Cfr. nota 2.

- (7) La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione al riguardo da parte di terzi interessati.
- (8) Considerato che il 3 gennaio 2003 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato all'occupazione <sup>(5)</sup>, la Commissione ha inviato, il 31 gennaio 2003 (D/50666), una lettera alle autorità italiane per informarle che la valutazione del regime di aiuti di Stato in oggetto, sarebbe stata effettuata alla luce delle disposizioni di detto regolamento, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso.
- (9) A questo proposito la Commissione ha concesso alle autorità italiane una proroga di un mese per permettere la presentazione di eventuali osservazioni.
- (10) Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione al riguardo.

## II. DESCRIZIONE DEL REGIME

### Obiettivo

- (11) Il regime persegue l'obiettivo della creazione di posti di lavoro in una regione, la Sicilia, caratterizzata da un tenore di vita anormalmente basso e in cui si ha una grave forma di sottoccupazione.

### Normativa a base dell'aiuto

- (12) Il regime di aiuti si basa sulle seguenti disposizioni di legge della Regione Sicilia:
- la legge regionale n. 30/1997,
  - l'articolo 9, paragrafo 3, della legge regionale n. 24/2000 e l'articolo 6 della legge regionale n. 17/2001, che estendono il campo di applicazione del regime,
  - la legge regionale n. 9/2000 che rifinanzia la legge n. 30/1997 per l'anno 2000,
  - l'articolo 18, paragrafo 1, della legge regionale n. 32/2000, che rifinanzia, per il periodo 2001-2006, la legge regionale n. 30/1997.

### Durata e stanziamento

- (13) La durata del regime è limitata al 31 dicembre 2006. Lo stanziamento totale ammonta a circa 554 milioni di EUR.

### Beneficiari

- (14) Possono beneficiare del regime le imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quello siderurgico, operanti in Sicilia, che assumano, a tempo indeterminato, determinate categorie di lavoratori.

### Oggetto del regime

- (15) Il regime persegue l'obiettivo della creazione di posti di lavoro e si articola in due parti: la parte A, relativa alla creazione di posti di lavoro non connessi a un investimento e la parte B, relativa alla creazione di posti di lavoro connessi a un investimento.

### Forma e intensità dell'aiuto

- (16) L'aiuto è concesso sotto forma di sgravio totale dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo massimo di 6 anni in favore dell'assunzione, a tempo indeterminato, delle seguenti categorie di lavoratori:

- apprendisti,
- disoccupati da qualificare,
- disoccupati di lunga durata (oltre 24 mesi),
- altri disoccupati,
- disabili ed ex-tossicodipendenti,
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità,
- lavoratori in «cassa integrazione» da almeno 24 mesi.

- (17) Lo stesso tipo di aiuto è previsto inoltre per:

- la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato,
- la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

- (18) La concessione degli aiuti è subordinata alle seguenti condizioni:

- non devono esservi state riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti l'assunzione,
- l'assunzione deve comportare la creazione di nuovi posti di lavoro rispetto al numero dei dipendenti dell'impresa nei 6 mesi che precedono l'assunzione. Per quanto riguarda i casi di trasformazione dei contratti di formazione e lavoro e di altri contratti a tempo determinato, i lavoratori interessati non devono essere calcolati come facenti parte dell'organico dell'impresa se la trasformazione riguarda quegli stessi lavoratori.

<sup>(5)</sup> GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

- (19) Le autorità italiane hanno stimato l'aiuto medio pari al 45 % della retribuzione lorda del lavoratore.

**III. DUBBI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO**

- (20) Nella decisione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato la Commissione ha valutato la parte B del regime che dispone aiuti in favore della creazione netta di posti di lavoro connessi ad un investimento alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale <sup>(6)</sup>, dei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI <sup>(7)</sup>, delle regole stabilite negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo <sup>(8)</sup> e delle regole stabilite nelle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura <sup>(9)</sup>.

- (21) I dubbi espressi dalla Commissione nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardano:

- a) il carattere di investimento iniziale cui i posti di lavoro creati sono connessi. La Commissione dubita che gli aiuti alla creazione di posti di lavoro previsti dal regime abbiano come unico oggetto i posti di lavoro connessi alla realizzazione di un investimento iniziale, ai sensi dei punti 4.11-4.14 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e dell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 70/2001;
- b) le intensità del regime: la Commissione dubita inoltre che l'intensità degli aiuti disposti dal regime, che può essere calcolata rispetto ai costi salariali, come previsto al punto 4.13 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, rispetti i massimali regionali previsti dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 relativa alla regione Sicilia (35 % ESN + 15 % ESL per le PMI);
- c) il rispetto delle regole sul cumulo contenute ai punti 4.18-4.21 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 70/2001;
- d) il rispetto del principio della necessità dell'aiuto, enunciato al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 70/2001;

- e) il rispetto del principio secondo il quale, per garantire che gli investimenti produttivi sovvenzionati siano realizzabili e sani, l'apporto del beneficiario destinato al loro finanziamento deve raggiungere almeno il 25 % ai sensi del punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 70/2001;

- f) per quanto riguarda il settore agricolo e della pesca e dell'acquacoltura, il rispetto delle sezioni 4.1 e 4.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e delle corrispondenti disposizioni delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

- (22) Non sono pervenute osservazioni né dalle autorità italiane né dai terzi interessati sui dubbi espressi dalla Commissione.

**IV. VALUTAZIONE**

**Valutazione del carattere di aiuto delle misure in questione**

- (23) Per valutare se le misure previste dal regime costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, occorre determinare se procurino un vantaggio ai beneficiari, se l'origine di tale vantaggio risalga allo Stato, se le misure in questione incidano sulla concorrenza e, infine, se possano alterare gli scambi intracomunitari.

- (24) Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, è la possibilità che la misura procuri un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta quindi di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato, oppure se esse evitino in tal modo di sostenere costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie dell'impresa e, dall'altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una determinata categoria di imprese. Nel permettere ad imprese situate in una regione d'Italia (la Sicilia) di beneficiare di aiuti alla promozione dell'occupazione sotto forma di sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali, le autorità nazionali le alleviano di una parte dei costi salariali, costituenti spese normali che un'impresa sostiene nel proprio interesse, e in tal modo procurano loro vantaggi finanziari che ne migliorano la posizione concorrenziale. Inoltre, tali misure vanno a beneficio di imprese che operano in determinate zone del territorio italiano e le favoriscono dal momento che le stesse misure non vengono concesse alle imprese che si trovano al di fuori di tali zone.

- (25) La seconda condizione di applicazione dell'articolo 87 stabilisce che gli aiuti devono essere concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali. Nella fattispecie, l'esistenza di una risorsa di Stato assume forma negativa in quanto si tratta di un mancato reddito per i poteri pubblici: l'esonero per alcune imprese dal pagamento dei contributi sociali riduce infatti il gettito fiscale dello Stato.

<sup>(6)</sup> GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

<sup>(8)</sup> GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

<sup>(9)</sup> GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

- (26) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti inoltre sono vietati se falsano o minacciano di falsare la concorrenza e incidono sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie, le misure in esame minacciano di falsare la concorrenza, in quanto rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne usufruiscono. Se tale effetto si produce nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono delle misure in questione. In particolare, dette misure falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi intracomunitari qualora le imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione in altri Stati membri. Analogamente, se le imprese beneficiarie non esportano, la produzione nazionale è avvantaggiata dal fatto che le possibilità delle imprese, situate in altri Stati membri, di esportare i loro prodotti sul mercato italiano ne risultano diminuite <sup>(10)</sup>.
- (27) Per le ragioni suindicate, le misure in causa sono vietate in linea di principio dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune unicamente se sono ammesse a beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato.

#### Legittimità del regime

- (28) Tenuto conto degli elementi forniti dalle autorità italiane (cfr. considerando 1 e 2) poiché si tratta di misure non ancora applicabili, la Commissione constata che le autorità italiane hanno soddisfatto gli obblighi di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

#### Valutazione della compatibilità delle misure con il mercato comune

- (29) Dopo aver determinato la natura di aiuto di Stato delle misure in esame ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve valutare se possano essere compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.
- (30) Per quanto riguarda l'applicabilità delle deroghe previste dal trattato, la Commissione ritiene che gli aiuti in questione non possono beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato in quanto non si tratta di aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), né di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), né rientrano nell'ambito dell'articolo 87, para-

grafo 2, lettera c). Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d).

- (31) Poiché si tratta di aiuti finalizzati alla creazione di posti di lavoro, si deve valutare se essi possano beneficiare delle deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato.

#### Ammissibilità della regione alla deroga

- (32) La Commissione ricorda che, con decisione del 1° marzo 2000, ha approvato la carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, relativamente alle regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato <sup>(11)</sup>. In base a tale carta, la regione Sicilia è una regione assistita in virtù della deroga suddetta.

*Valutazione del regime in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 70/2001*

- (33) Considerato che nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, non è pervenuta alcuna osservazione da parte delle autorità italiane, si constata che il procedimento formale di esame non ha fatto emergere elementi in grado eliminare i dubbi espressi dalla Commissione. Infatti:
- a) nessun elemento permette di concludere con certezza che gli aiuti alla creazione di posti di lavoro previsti dal regime abbiano per oggetto unicamente i posti di lavoro connessi alla realizzazione di un investimento iniziale ai sensi dei punti 4.11-4.14 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e dell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 70/2001;
- b) nessun elemento permette di concludere con certezza che l'intensità di aiuto del regime, che può essere calcolata rispetto ai costi salariali, come previsto al punto 4.13 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, rispetti i massimali regionali previsti dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale relativa alla regione Sicilia per il periodo 2000-2006 (35 % ESN + 15 % ESL per le PMI). Infatti, l'intensità di aiuto lorda del regime, espressa in percentuale degli oneri salariali relativi ai posti di lavoro creati durante un periodo di due anni, ammonta al 135 % degli oneri salariali <sup>(12)</sup>;

<sup>(10)</sup> Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 luglio 1988 nella causa 102/87, Racc. 1988, pag. 4067, punto 19 della motivazione.

<sup>(11)</sup> GU C 175 del 24.6.2000, pag. 12.

<sup>(12)</sup> Le autorità italiane hanno indicato che il peso degli oneri sociali sul salario lordo del lavoratore ammonta al 45 %. Considerato che il regime prevede uno sgravio totale degli oneri sociali durante un periodo massimo di 6 anni, l'intensità lorda del regime risulta pari al 135 %.

- c) nessun elemento permette di concludere con certezza che sono rispettate le regole sul cumulo previste ai punti 4.18-4.21 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 70/2001;
- d) nessun elemento permette di concludere con certezza che è rispettato il principio della necessità dell'aiuto di cui al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 70/2001;
- e) nessun elemento permette di concludere con certezza che, come è richiesto per garantire che gli investimenti produttivi sovvenzionati siano redditizi e sani, l'apporto del beneficiario destinato al loro finanziamento raggiunga almeno il 25 % ai sensi del punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 70/2001;
- f) infine, nessun elemento permette di concludere con certezza che gli aiuti agli investimenti sono compatibili, nel settore agricolo, con le sezioni 4.1 e 4.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con le corrispondenti disposizioni delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

*Valutazione del regime alla luce del regolamento (CE) n. 2204/2002*

- (34) Il 3 gennaio 2003 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 2204/2002. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso.
- (35) Con lettera del 31 gennaio 2003 (D/50666), la Commissione ha indicato alle autorità italiane che il regime in oggetto sarebbe stato valutato in base al regolamento n. 2204/2002, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso. A tale proposito, la Commissione ha concesso alle autorità italiane un termine supplementare di un mese per permettere l'invio di eventuali osservazioni. Nessuna osservazione al riguardo è stata trasmessa dalle autorità italiane.
- (36) Il regime di cui si tratta dispone la concessione di aiuti in favore della creazione di posti di lavoro. Tali posti di lavoro sono connessi alla realizzazione di un progetto d'investimento ai sensi dell'articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 2204/2002 <sup>(13)</sup>.

<sup>(13)</sup> Ai sensi di detto articolo un posto di lavoro è «connesso alla realizzazione di un progetto di investimento» se riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento e se viene creato entro 3 anni dal completamento dell'investimento. Sono considerati connessi all'investimento anche i posti di lavoro creati, nel corso di questo periodo, a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall'investimento stesso.

- (37) In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane in occasione della notificazione del regime, l'intensità di aiuto lorda del regime, che può essere espressa in percentuale degli oneri salariali relativi ai posti di lavoro creati durante un periodo di due anni, ammonta al 135 % degli oneri salariali <sup>(14)</sup>.

- (38) A tale proposito la Commissione constata che nei casi di creazione di posti di lavoro in favore di lavoratori che non hanno mai lavorato o che hanno perso o stanno per perdere il precedente posto di lavoro [nella fattispecie si tratta dei lavoratori apprendisti, dei disoccupati di lunga durata, dei disoccupati da qualificare, degli altri disoccupati, dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e dei lavori in cassa integrazione da almeno 24 mesi <sup>(15)</sup>], l'intensità di aiuto del regime non rispetta il massimale corrispondente applicabile agli aiuti regionali all'investimento secondo la carta italiana relativa alla regione Sicilia per il periodo 2000-2006 (35 % ESN + 15 % ESL per le PMI), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2204/2002.

- (39) Inoltre, dato che tale intensità non rispetta il massimale regionale di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2204/2002, a fortiori non rispetta nemmeno il massimale di intensità autorizzato nel caso di cumulo degli aiuti alla creazione di posti di occupazione in virtù dello stesso articolo 4, paragrafo 3, con gli aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati o disabili, ai sensi degli articoli 5 e 6 dello stesso regolamento. Nella fattispecie, l'intensità di aiuto prevista dal regime per la creazione di posti di lavoro a favore dei disoccupati di lunga durata e delle persone disabili ed ex-tossicodipendenti non è conforme all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2204/2002.

- (40) Infine per quanto riguarda gli aiuti alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro a tempo determinato e di contratti di formazione e lavoro a tempo determinato, considerato che le autorità italiane non hanno trasmesso alcuna informazione nel quadro del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione non può concludere che tali aiuti sono accordati sia alla creazione del posto di lavoro, sia alla trasformazione del contratto, senza superare il massimale corrispondente applicabile agli aiuti regionali, secondo la carta italiana relativa alla regione Sicilia per il periodo 2000-2006.

<sup>(14)</sup> Cfr. nota 12.

<sup>(15)</sup> Per quanto riguarda gli aiuti per l'assunzione dei lavoratori in cassa integrazione da almeno 24 mesi, la Commissione rileva che la loro situazione è del tutto paragonabile a quella dei disoccupati propriamente detti. Infatti, poiché la cassa integrazione interviene soprattutto nell'ambito di processi di ristrutturazione che richiedono tagli all'organico, è altamente probabile che i lavoratori in cassa integrazione già da 24 mesi saranno i primi a perdere il posto di lavoro. Per tale ragione occorre considerare che la situazione di disoccupazione virtuale relativa alla cassa integrazione corrisponde, nel caso di un lavoratore che vi si trovi da più di 24 mesi, ad una situazione di effettiva disoccupazione.

- (41) Considerato che le autorità italiane non hanno inviato alcuna informazione nel quadro del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione non può concludere che sono rispettate le regole sul cumulo degli aiuti di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2204/2002.
- (42) La Commissione non può neppure concludere che è rispettato il principio di necessità dell'aiuto di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2204/2002 né che il beneficiario contribuisce al finanziamento del progetto apportandovi almeno il 25 % dell'investimento a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002.
- (43) La Commissione non può peraltro neppure concludere che gli investimenti ai quali sono connessi i posti di lavoro sono gli investimenti in immobilizzazioni materiali secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 2204/2002.

#### V. CONCLUSIONI

- (44) Sulla base dell'analisi sviluppata ai considerando da 29 a 43 della presente decisione la Commissione constata che il regime di aiuto a favore dell'occupazione della Regione Sicilia è incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Il regime di aiuti a favore dell'occupazione cui l'Italia intende dare esecuzione è incompatibile con il mercato comune.

Detto aiuto non può pertanto essere posto in esecuzione.

#### *Articolo 2*

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia comunica alla Commissione i provvedimenti presi per conformarsi.

#### *Articolo 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2003.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*